



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione generale
delle politiche, ambientali, energia
e cambiamenti climatici

PI Impatti sulle risorse naturali delle
attività estrattive e minerarie

A00-GRT/Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati n.
Nome file:

Risposta al foglio del:
Protocollo numero:

OGGETTO: L.R. 65 del 10.11.2014 - Comune di Massa - Regolamento Urbanistico - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/14 - Delibera C.C. n.58 del 24/07/15 - Burt n.42 del 21/10/15
Contributo

Regione Toscana
DG Urbanistica e politiche abitative
Settore Pianificazione del territorio
via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

Esaminata la documentazione resa disponibile si rileva quanto segue:

In riferimento al quadro conoscitivo, lo stesso appare adeguatamente sviluppato in relazione alle cave, ma non altrettanto in relazione ad alcune miniere che risultano essere presenti, seppur non più in coltivazione.

Facendo riferimento alla banca dati Lamma disponibile all'indirizzo:

<http://www.lamma.rete.toscana.it/bd-risorse-minerarie-bdrimi>

le miniere in questione sono le seguenti:

MIN_035 Casania-Bifulco (piccolo giacimento di ferro non più in coltivazione)

MIN_052 Fondone (piccolo giacimento di ferro non più in coltivazione)

MIN_059 Frigido-monte Brugiana (piccolo giacimento di Fe, Cu, Pb, Zn non più in coltivazione)

MIN_109 Mont Tambura (piccolo giacimento di Fe, Pb, Ag non più in coltivazione)

In riferimento invece all'art.20 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio", si rileva che oltre agli obiettivi generali del PIT, criticità ed obiettivi specifici relativi ad attività estrattive sono contenuti nella scheda di ambito 2 "Versilia e costa Apuana", nell'elaborato "quadro di unione" delle schede dei bacini estrattivi ed anche nella scheda 15 relativa al bacino estrattivo di Massa.

Nell'ambito del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa in fase di approvazione, relativamente alle attività estrattive:

- nelle Norme Tecnico Geologiche di attuazione si rimanda agli art. 53 e seg. della Disciplina di Piano del PS vigente;
- nel Rapporto ambientale di VAS si considera solo che le stesse incidono sulla salute delle acque e si rimanda ad uno studio del geol. Piccinini per le criticità conseguenti.

Nessun criticità specifica viene riportata al cap. 2 "criticità individuate" del predetto rapporto.


Si raccomanda pertanto di approfondire il tema, di interesse rilevante per il gran numero di cave presenti sul territorio comunale, contemplando le criticità e gli obiettivi specifici indicati nel PIT, quanto riportato nel Piano

Strutturale Comunale e magari prevedendo anche azioni specifiche e qualche indicatore da poter monitorare, in previsione di futuri piani attuativi delle attività estrattive.

Anche relativamente alle miniere abbandonate, oltre al loro inserimento nel quadro conoscitivo, si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere azioni specifiche di monitoraggio, tese a prevenire possibili forme di inquinamento ambientale per effetto delle acque di dilavamento.

Distinti saluti

Il dirigente
Ing. Alessandro Fignani





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Energia e Inquinamenti"

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

**Numero AOOGR/224690/N.060.030 del
22/10/2015**

Oggetto: Comune di Massa (MS) - Regolamento urbanistico - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - Del. C.C. n. 58 del 24.07.2015 - Burt n. 42 del 21/10/2015 - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dalla DGR 22/2011, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554384212 Fax +390554389040
franco.gallorini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

n allegati: 0
n allegati: 2

AOOGR/245144/P.010.020 del 17/11/2015
AOOGR/271921/N.060.030 del 18/12/2015

oggetto: Comune di Massa (MS) - Regolamento urbanistico - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - Del. C.C. n. 58 del 24.07.2015 - Burt n. 42 del 21/10/2015 - Trasmissione contributi tecnici

oggetto: Comune di Massa (MS) - Regolamento urbanistico - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - Del. C.C. n. 58 del 24.07.2015 - Burt n. 42 del 21/10/2015 - Trasmissione contributi tecnici

oggetto: Comune di Massa (MS) - Regolamento urbanistico - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - Del. C.C. n. 58 del 24.07.2015 - Burt n. 42 del 21/10/2015 - Trasmissione contributi tecnici

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montemurlo, Piombino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, Rosignano M.mo, S.Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio

Detto elenco è aggiornato con Delibera di Giunta Regionale; attualmente è vigente la DGR 1025/2010.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
 - per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche).
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione

al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è

stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana .
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Nessun elemento di rilievo.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella

particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa. Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo

quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Franco Gallori



AOO GRT Prot. n.

Data

da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto:

Comune di Massa (MS). Regolamento urbanistico. Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014. Del. C.C. n.58 del 24.7.2015. Burt n.42 del 21.10.2015. Richiesta di contributi prot. 224690 del 22.10.2015.

D.G. Governo del Territorio
Settore Pianificazione del Territorio
SEDE

Alla c.a. Arch. Lucia Meucci

Con riferimento alla richiesta di contributo di cui in oggetto, si segnala la presenza, nel territorio del Comune di Massa, delle due concessioni minerarie per acqua minerale /termale di seguito indicate.

- concessione "Fontana Morosa", intestata a E.V.A.M. S.p.A., di acqua minerale, rinnovata per 15 anni con Decreto della Regione Toscana n.4015 del 27.8.2008;
- concessione di acqua termo- minerale denominata "San Carlo" rilasciata con Decreto Ministeriale del 13.4.1931 per 99 anni, attualmente intestata alla società Alfredo Bonini – Terme e Sorgenti San Carlo s.r.l..

Un eventuale ulteriore accertamento in merito ad istanze in corso di istruttoria potrà essere effettuato presso l'amministrazione comunale stessa.

Cordialmente.

IL DIRETTORE
(Dott. Edo Bernini)

Mpr/

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

50127 – Firenze, Via di Novoli, 26
Tel. 055 4383877 – Fax 055 438 3922
edo.bernini@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da BERNINI EDO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

La firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 20/11/2015

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

n allegati: 0
n allegati: 2

AOOGRT/248884/L.060.010 del 20/11/2015
AOOGRT/271921/N.060.030 del 18/12/2015

oggetto: Comune di Massa (MS). Regolamento urbanistico. Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014. Del. C.C. n.58 del 24.7.2015.
oggetto: Comune di Massa (MS). Regolamento Urbanistico - Delib. C.C. n. 58 del 24.07.2015 di adozione del Regolamento



Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO – GRT/

Oggetto: Comune di Massa (MS) – Regolamento urbanistico Adozione ai sensi art. 19 L.R. 65/2014 - D.C.C. n. 58 del 24/07/2015 - contributi tecnici.

Alla Direzione Urbanistica e politiche abitative

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmettono i contributi istruttori relativi al Comune di Massa (MS) relativi all'adozione del Regolamento Urbanistico, delibera di C.C. n. 58 del 24/07/2015, redatti da questo Settore e dal Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Stefano Barzagli)

Contributo istruttorio - Comune di Massa (MS) – L.R. n. 65/2014, art. 19 – Adozione del regolamento Urbanistico

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.

Norme Tecniche di Attuazione

Si richiama, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 69 della l.r. 65/2014, la necessità di evitare l'inserimento nel Regolamento Urbanistico di norme prescrittive rispetto alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali delle aziende, che possono determinare ingiustificate limitazioni all'esercizio delle attività agricole.

Infatti solo con il mantenimento di attività agricole economicamente vitali è possibile garantire il presidio del territorio ed il mantenimento dei paesaggi agrari.

In dettaglio si segnalano i seguenti aspetti.

La previsione della presentazione di un Programma aziendale pluriennale di miglioramento (PMA) per la modifica degli assetti colturali non è coerente con il dettato della L.R. 65/2014. Il ricorso al PMA deve essere ricondotto alle sole fattispecie previste dalla legge.

Per le procedure di richiesta di abbattimento degli alberi di olivo è necessario fare riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n. 23/2000 all'art. 28 ("Abbattimenti alberi di olivo").

La scelta del tipo di coltura e della varietà/cultivar è di esclusiva competenza degli imprenditori agricoli e non può essere disciplinata con il Regolamento Urbanistico.

Referenti:

Marco Minucci

Tel. 055/4383713

e-mail: marco.minucci@regione.toscana.it

Claudia Generosi

Tel 055/4383782

e-mail: claudia.generosi@regione.toscana.it

Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

A seguito della richiesta di contributo relativa alla L.R. n. 65 del 10.11.2014 Art. 19 - Comune di Massa (MS) – Regolamento Urbanistico - Adozione. D.C.C. 58 del 24/07/2015, di cui alla Vs. nota, si comunica quanto segue:

L' Adozione del Regolamento Urbanistico D.C.C. 58 del 24/07/2015 del Comune di Massa (MS), non comporta problematiche particolari per le materie di competenza del Settore Forestazione e Promozione dell'innovazione.

Referente:

Dott. For. Claudio Ciardi
tel. 055- 4383696 fax 055-4383066
50127 Firenze, Via di Novoli 26
e-mail: claudio.ciardi@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da BARZAGLI STEFANO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 23/11/2015

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 1 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE
E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*Settore Programmazione Porti Commerciali,
Interporti e Porti e Approdi Turistici*

AOO-GRT Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Oggetto: Comune di Massa. Adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 19 della LR n. 65/201.

Contributo del settore.

Al Resp. del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella TURCI

Al Funzionario
Arch. Lucia MEUCCI

Con Del. CC n. 58/2015 il Comune di Massa ha provveduto ad adottare il Regolamento Urbanistico comunale.

Con riferimento alla specifica disciplina concernente gli "interventi ammessi nelle aree attrezzate per la nautica, gli sport nautici o per attività ricreative riservate a determinate categorie di utenti", Art. 93 delle NTA del RU, si segnala l'opportunità di richiamare i contenuti dell'Art. 10 della Disciplina del Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del PIT/Piano paesaggistico 2015.

Le disposizioni in questione si applicano infatti ai punti di ormeggio e alle attrezzature minori per le piccole imbarcazioni da diporto (campi boe, pontili, spiagge attrezzate, posti barca a secco, ecc.), quale risposta al fabbisogno locale della nautica.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore Programmazione Porti
Commerciali, Interporti e Porti e
Approdi Turistici
(Arch. Adriano Poggiali)

Resp. PO
Demanio marittimo e opere portuali
(Arch. Sauro Sorini)

Dirigente Adriano Poggiali
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
tel. 055-4384317, fax 055-4389011, e-mail: adriano.poggiali@regione.toscana.it

Dirigente Adriano Poggiali

Via di Novi 26, 50127 Firenze

Il documento è stato firmato da POGGIALI ADRIANO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con il protocollo informatico del Comune di Massa (MS) in data 02/12/2015

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
Ambiente ed Energia

SETTORE Servizi Pubblici Locali e Bonifiche
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Fax 055/4383389
Data

Prot. n.
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto: Comune di Massa (MS). Regolamento urbanistico. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Del. C.C. n. 58 del 24/7/2015. BURT n. 42 del 21/10/2015. Richiesta contributi tecnici. Contributo di settore.

INVIO PER PEC

A: - REGIONE TOSCANA-SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO-SEDE

Facendo seguito alla Vostra richiesta prot. n. AOOGR/224690/N.060.030 del 22/10/2015, si fornisce il seguente contributo.

Componente tutela e gestione delle risorse idriche

Facendo seguito alla richiesta di contributo tecnico, per quanto compete a questo Settore relativamente alla tutela e gestione delle risorse idriche, si fa presente che è necessario prestare particolare attenzione nei confronti della risorsa idrica. Pur non essendo codesto Comune compreso tra le zone a rischio di carenza di risorse idriche nel Piano Straordinario Emergenza Idrica 2012 (All. 1 DPGR n. 142 del 4/7/2012) lo sono state diverse località limitrofe in Versilia, Garfagnana e Lunigiana. Quindi si raccomanda di avere conferma dall'Autorità Idrica Toscana della disponibilità di risorsa idrica per le nuove previsioni urbanistiche.

Si ricorda inoltre di riferirsi anche al Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana.

Seguono alcune ulteriori indicazioni, tra le quali le principali disposizioni regionali in materia, che possono risultare utili all'Amministrazione Comunale nel successivo iter.

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- adottare, sia durante i lavori che in fase di esercizio, opportune cautele e dispositivi per evitare incremento di solidi sospesi e apporto di inquinanti alla risorsa idrica nel rispetto del Dlgs 152/2006 parte III e LR 20/2006;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Componente rifiuti e bonifiche

In via generale si ricorda, per quanto attiene alla pianificazione di settore, che il Comune di Massa rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati "ATO Toscana Costa" (comprendente le Province di Pisa; Livorno; Lucca; Massa-Carrara).

Gli atti di pianificazione di settore vigenti sono:

- il Piano Provinciale della Provincia di Massa-Carrara (ex ATO n. 1), approvato dal Consiglio della Provincia di Massa-Carrara con Del. C.R. n. 36 del 29/09/2004, pubblicato sul BURT del 22/12/2004;
- il Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio dell'ATO Toscana Costa di cui alla L.R. 61/2007, il cui avviso di pubblicazione è avvenuto sul BURT del 17/6/2009 (recentemente AATO Toscana Costa ha provveduto ad approvare, con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 6/7/2015, l'aggiornamento del Piano Straordinario ai sensi della L.R. 61/2007).

Risulta avviato l'iter per il nuovo Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Costa (tuttavia non ancora adottato).

Inoltre è in corso l'iter per l'affidamento del servizio al gestore unico.

Si ricorda che con Del. C.R. n. 94 in data 8/11/2014 è stato approvato il nuovo Piano Regionale sui rifiuti (BURT n. 60 del 10/12/2014), cui si rimanda.

Si segnala che i dati più recenti disponibili relativi alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati e alla raccolta differenziata della Toscana, certificati sulla base del metodo standard regionale, sono relativi all'anno 2014 (vedi dati dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse, certificati con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4287 del 29/9/2015).

Con l'occasione, si ritiene opportuno segnalare che nel documento VAS - Rapporto ambientale viene segnalato, quale elemento di criticità, la bassa percentuale di raccolta differenziata conseguita nel territorio comunale, rispetto agli obiettivi stabiliti dalla normativa.

Si ricorda che dalla consultazione degli elaborati del sistema informatico SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica), all'interno del territorio comunale di Massa risultano segnalate diverse aree (si rimanda alla consultazione dei dati sul SISBON).

Si ricorda che il territorio del Comune di Massa è interessato dalle aree SIN e SIR di Massa e Carrara, e quindi soggetto alla specifica normativa di settore.

Per quanto concerne il SIR di Massa e Carrara, si ricorda:

- l'art. 36-bis, comma 3 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale dispone che: *"su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale"*;
- la delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013, n. 296 che approva la *"proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno, e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della l. 7 agosto 2012, n. 134"*;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29/10/2013 che ridefinisce il Sito di Interesse nazionale di *"Massa e Carrara"* stabilendo all'art. 2 *"per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente"*

e della Tutela del territorio ed del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152".

In via generale si ritiene infine opportuno ricordare:

- la normativa regionale in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, in particolare la L.R. 25/1998;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: "Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti";
- che in base alla L.R. 25/1998 rientra tra le competenze delle Province l'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della L.R. 25/1998 e s.m.i. "i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006";
- che l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (ad esempio gli inerti riciclati, la plastica riciclata, il compost di qualità etc...).

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"Servizi Pubblici Locali e bonifiche"
Renata Laura Caselli

AC-RI - URBANISTICA Massa_adozione RU.doc



Data 02/11/2015

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Massa

Adozione Regolamento Urbanistico con Delibera C.C. n. 58 del 24/07/2015 - Raccolta dati per monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi degli artt. 55 comma 2 e 56 comma 4 della legge regionale 65/2014

Alla Dirigente
Settore Pianificazione del
Territorio
Arch. Antonella Turci
Sede

Ai fini del monitoraggio degli effetti degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio, ai sensi degli articoli 55 comma 2 e 56 comma 4 della l.r. 65/2014, il Comune è tenuto a fornire i dati urbanistici relativi al procedimento in oggetto.

Per adempiere a quanto stabilito dagli articoli 15 e 55 della legge regionale 65/2014, in attesa dell'adeguamento del sistema di conferimento dei dati secondo le modalità previste dalla nuova legge, devono essere utilizzate le tabelle appositamente predisposte da questa Direzione per raccogliere ed uniformare le informazioni relative alle dimensioni delle previsioni.

Tali tabelle, in formato elettronico per la compilazione semi-automatica, devono essere scaricate dal sito della Regione Toscana dalla pagina web <http://www.regione.toscana.it/monitoraggiopit> e spedite a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it con i dati del piano/variante definitivamente approvato/a.

In attesa della definizione delle specifiche tecniche per il conferimento dei dati e per il loro inserimento nella infrastruttura dati regionale, si chiede inoltre l'invio dei file di progetto in formato *shapefile* ai sensi dell'art. 19 comma 8 della l.r. 65/2014, concordando le modalità con i referenti della Regione sotto indicati.

Per eventuali chiarimenti scrivere a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it.

Referenti:

- Arch. Massimo Basso 055.4383995
Responsabile P.O. Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi
- Geol. Pio Positano 055.4385299

Distinti saluti,

Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Basso